

=====
**STATUTO
TITOLO I**

COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione Sede e uffici periferici della Società)

È costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2615 ter e degli articoli 2462 e seguenti del codice civile.

La denominazione della società è

**"Azienda Turistica Locale Del Cuneese -
Valli Alpine E Città D'arte
Società Consortile a Responsabilità Limitata".**

La società ha sede legale in Cuneo.

Agli amministratori compete la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative, come pure di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune sopraindicato.

Ai soci compete deliberare l'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato prima.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sopprimere, revocare, trasferire uffici, depositi e simili sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'Assemblea ai sensi di legge e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, come previsto all'art. 2473 C.C.

**TITOLO II
OGGETTO SOCIALE**

Art. 3 (Oggetto e scopi della società e relative attività)

L'ATL opera senza fine di lucro e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Opera nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti, attraverso le seguenti attività:

- a) raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
- b) assistenza ai turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché di manifestazioni e iniziative dirette ad attirare i turisti e a favorirne il soggiorno;
- d) sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) ogni altra azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

Può inoltre occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali

ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta conferite dagli enti pubblici partecipanti.

L'ATL opera esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, nel territorio di competenza, con divieto di effettuare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.

L'ATL non può partecipare a società o enti, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa vigente.

L'ATL non può agire in mercati concorrenziali né svolgere attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari dell'attività.

L'ATL svolge la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno dell'ATL medesima.

TITOLO III

COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA'

REQUISITI DEI SOCI – LORO AMMISSIONE - RECESSO

Art. 4 (Composizione della società)

La società ha, al momento della sua costituzione e dovrà conservare una composizione societaria mista a prevalente capitale pubblico locale e con la partecipazione minoritaria di enti e privati interessati al raggiungimento dello scopo sociale. Di conseguenza almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale dovrà sempre appartenere ad enti pubblici, ai sensi dell'art.11 della legge regionale n.75/96.

I soci si distinguono in due categorie:

- fondatori: sono i soggetti, pubblici o privati che partecipano alla costituzione della società;
- ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati ammessi alla società successivamente alla sua costituzione a norma del presente statuto.

Possono partecipare alle ATL esclusivamente:

- a) le province, la Regione e le Camere di commercio;
- b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
- c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale 75/96.

È vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) di vendere alla società consortile servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 5 (Recesso dei soci)

Ciascun socio può recedere dalla società nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 2473 C.C.

E' però stabilito che il recesso così operato lascia fermi ed impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del socio receduto verso la società che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatisi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa.

Il recesso comporta la perdita della qualità di socio mediante riduzione del capitale sociale osservati i minimi previsti dall'articolo 2463 C.C.. In ogni caso il valore della quota sarà sempre e solo quello nominale. I soci fondatori hanno diritto di prelazione ai fini del mantenimento della composizione sociale prevista dall'articolo 4.

Art. 6 (Individuazione dei soci pubblici e privati)

I soci pubblici e privati fondatori della società risultano dall'atto costitutivo con l'indicazione delle rispettive quote.

Ad ogni variazione in materia di soci l'organo amministrativo dovrà predisporre con efficacia provvisoria, e l'Assemblea ordinaria dovrà approvare in via definitiva la nuova situazione a libro soci, con l'indicazione rispettivamente dei soci pubblici e di quelli privati e delle rispettive quote, in modo che risulti sempre il rispetto della composizione sociale quale prevista dall'articolo 4.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE – QUOTE

PATRIMONIO SOCIALE - CONTRIBUTIONI

Art. 7 (Capitale sociale sue quote)

Il capitale sociale è stabilito in Euro 300.312,00 (euro trecentomilatrecentododici//00) ed è suddiviso in quote da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici e centesimi zero) o multiple di euro 516,00 (euro cinquecentosedici e centesimi zero).

Con verbale di assemblea in data 29 aprile 2010, rogito notaio Aldo SAROLDI, è stato deliberato:

- di aumentare il capitale sociale ad euro 300.312,00 (euro trecentomilatrecentododici//00);
- di stabilire, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481/bis, terzo comma, codice civile, che l'aumento dovrà intendersi concluso nell'ammontare delle sottoscrizioni effettuate, qualora entro il 31 dicembre 2015 non sia raggiunta la totalità delle sottoscrizioni.

Art. 8 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dai depositi monetari e/o dai beni in cui verrà investito il capitale sociale;
- b) dai contributi volontari, o eventualmente spettanti per legge, provenienti da qualunque terzo soggetto privato o pubblico e aventi natura legale di donazione o, rispettivamente, di erogazione a sensi di legge; nonché degli eventuali contributi volontari che singoli soci ritengano di fare in aggiunta ai contributi annui obbligatori a loro carico quali previsti dal successivo articolo 9.

Ai soggetti, sia pubblici che privati, sia terzi che soci, i quali verseranno contributi alla società per la dichiarata finalità di consentire alla stessa di perseguire la sua finalità istituzionale, sarà rilasciata una ricevuta con l'indicazione di tale causale, affinché gli autori dei contributi stessi possano farne uso secondo le modalità ed i limiti consentiti dalla legge.

Art. 9 (Contributi annui da parte dei soci)

In base a quanto previsto dal 2° comma dell'art.2615 ter del codice Civile, l'organo amministrativo sottoporrà annualmente all'assemblea nel termine previsto dall'art. 12 del presente statuto (30 novembre) il bilancio preventivo ed un programma di massima delle iniziative della

società per l'anno successivo con la previsione del loro costo complessivo e della parte di tale costo che (assieme alle spese di ordinaria amministrazione ed al conguaglio dell'eventuale passivo dell'anno precedente) dovrà essere coperto con i contributi annui dei soci e predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari soci in proporzione delle rispettive quote.

Salvo il caso di diversa unanime decisione da parte di tutti i soci facenti parte della società, ogni singolo socio non potrà superare di cinque volte il valore nominale della quota di cui ciascun socio è rispettivamente titolare, a titolo di contributo annuo.

Il predetto programma, e relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i soci saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

I contributi approvati ai sensi dei due commi precedenti sono obbligatori per tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Il socio che omette il versamento dei suddetti contributi sarà escluso dalla società senza che gli venga restituita la quota sociale versata che sarà acquisita al patrimonio consortile.

La procedura di esclusione del socio inadempiente è attribuita al Consiglio di Amministrazione che si atterrà a quanto stabilito dal regolamento interno.

Il socio in mora nei versamenti dei contributi non può esercitare il diritto di voto.

I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli previsti dai commi precedenti.

Il regolamento interno di cui al successivo articolo 11 potrà stabilire le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 10 (Disciplina delle quote sociali)

Le quote sono nominative e trasferibili nel rispetto della proporzione stabilita dal precedente articolo 4.

Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto; con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'organo amministrativo, indicando il nome dell'acquirente, i termini, le condizioni e il prezzo richiesto.

L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento, avrà facoltà di designare un cessionario di proprio gradimento, disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni.

L'organo amministrativo dovrà inoltre negare il proprio gradimento nel caso in cui la vendita della quota comportasse una ripartizione del capitale sociale incompatibile con la previsione dell'articolo 4.

Il trasferimento dovrà infine essere concluso e trascritto sul libro soci entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra; non verificandosi la predetta condizione, la quota offerta sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

Qualora, in occasione di aumento di capitale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione, l'organo amministrativo della società entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, ne dovrà dare comunicazione con posta elettronica con conferma di lettura a tutti gli altri soci, affinché possano sottoscrivere,

nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento di quella comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti, le quote inoptate.

Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoptate, si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle quote possedute.

L'assemblea che delibera l'aumento di capitale a pagamento, dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano rimanere comunque inoptate.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre verificare che, per effetto del mancato esercizio, anche parziale, del diritto di prelazione, la ripartizione del capitale sociale risulti compatibile con le previsioni dell'articolo 4 e, in caso contrario, non potrà dare esecuzione all'aumento del capitale.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Art. 11 (Assemblea Sociale - approvazione del regolamento)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea approva il regolamento interno della società consortile predisposto dall'Organo amministrativo che sarà vincolante per ciascun socio e disciplinerà le materie previste dal presente Statuto e quelle altre materie che, per loro natura, possono legalmente essere sottoposte a un tale tipo di disciplina.

Detto regolamento verrà approvato con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 12 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in Piemonte.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno. Una volta entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo, ed una entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, in conformità all'articolo 2364 c.c. ultimo comma, l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata anche oltre i termini ordinari di legge e comunque entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 (Modalità di convocazione dell'Assemblea).

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica con conferma di lettura spedita ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi in cui gli argomenti all'ordine del giorno, richiedano la delibera degli organi amministrativi degli enti pubblici soci, l'assemblea dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci (o il revisore), se nominati, siano presenti o se assenti, siano informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

I componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci (o il revisore) assenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati sulla data di convocazione dell'assemblea e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 14 (Partecipazione all'assemblea)

Possono Partecipare all'Assemblea i soci iscritti regolarmente sui libri dei soci ed in regola altresì con il versamento dei contributi previsti dall'art.9 del presente statuto. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto; se la quota è multipla di € 516,00 (euro cinquecentosedici e centesimi zero) ha diritto ad un voto per ogni € 516,00 (euro cinquecentosedici e centesimi zero). Nel caso in cui un socio, società o ente pubblico o privato, sia rappresentato da persona diversa dal soggetto cui per legge e statuto spetta la rappresentanza legale, essa dovrà essere munita di una delega scritta rilasciata dal predetto rappresentante legale.

In ogni caso la delega del legale rappresentante dell'ente – socio si presume data in conformità alle norme legali e statutarie che regolano la vita di tale ente, non consentendo alla società e ai suoi organi alcun controllo di legittimità sulla delega stessa ed eventuali irregolarità di una delega apparentemente regolare non possono avere alcuna influenza sulle delibere prese dall'assemblea sociale.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

La delega per partecipare ad una certa assemblea ha valore anche per le successive convocazioni e prosecuzioni della stessa assemblea.

Ai fini di cui al presente articolo ogni socio dovrà comunicare all'organo amministrativo della società il proprio ufficio, ed eventuali variazioni, cui spetta la legale rappresentanza.

Art. 15 (Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente ed in ogni caso di loro assenza, impedimento o rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 16 (Quorum deliberativi)

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e deliberano a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI: AMMINISTRAZIONE

Art. 17 (Composizione dell'organo amministrativo)

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque (5) membri, soci o non soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, cessano comunque dal loro incarico con la nomina del nuovo Consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 2385 C.C.

Per la elezione del Consiglio di Amministrazione, ai soci pubblici spetterà presentare le candidature per almeno quattro (4) dei cinque (5) consiglieri e ai soci privati spetterà di presentare le candidature per il rimanente consigliere.

Le candidature devono giungere via mail con ricevuta di lettura, o via fax, o consegnate a mano entro il termine tassativo delle ore 18.00 del secondo giorno precedente l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali. I nominativi pervenuti verranno riportati sulle schede di voto in ordine alfabetico. Sulla scheda dei soci pubblici gli stessi potranno votare fino a n. 4 nominativi. Sulla scheda dei soci privati gli stessi potranno votare un massimo di n. 1 nominativo. Risulteranno eletti in Consiglio di Amministrazione i 4 candidati dei soci pubblici che avranno ottenuto più voti e il candidato dei soci privati che avrà ottenuto più voti. Qualora la legge preveda l'obbligo di elezione di soggetti con particolari caratteristiche, risulteranno eletti i soggetti aventi le caratteristiche richieste che avranno riportato il maggior numero di voti.

Per la sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato valgono le disposizioni di legge e si rispetta inoltre quanto sopra previsto in materia di candidature.

Art. 17 bis (Nomina del Presidente Onorario)

In occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà - a sua discrezione - individuare una figura che si sia particolarmente distinta per meriti istituzionali e culturali, per competenza ed esperienza, per la diffusione della cultura di accoglienza turistica, per il suo ruolo di opinion leader e nominare la stessa quale "Presidente Onorario". Il Presidente Onorario avrà facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza avere però potere di voto.

Art. 18 (Articolazioni interne al Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio nomina un Presidente e un Vice Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è inderogabilmente di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un consigliere o da persone particolarmente competenti ed esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare iniziative di settore o per aree geografiche, per il raggiungimento delle finalità sociali coinvolgendo il patrimonio culturale e di esperienza delle varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche e di volontariato che operano sul territorio.

Compiti e limiti operativi dei comitati o commissioni saranno fissati dal

regolamento di cui all'articolo 11) e comunque ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione.

I comitati e le commissioni organizzativi ed operativi svolgeranno i loro incarichi sotto la responsabilità del Direttore.

Art. 18 bis (Comitato di Indirizzo)

Il Consiglio di Amministrazione nella sua seduta di insediamento nomina il Comitato di Indirizzo che è rappresentato da un massimo di 9 componenti indicati dai Soci dell'A.T.L. Tre in rappresentanza delle 3 (tre) categorie produttive socie dell'A.T.L., 1 (uno) in rappresentanza del mondo sportivo, 1 (uno) in rappresentanza dei parchi e i rimanenti 4 (quattro) in rappresentanza delle varie aree territoriali dell'area di competenza dell'A.T.L. del Cuneese non ancora rappresentate in Consiglio.

Il Comitato di Indirizzo, che non ha diritto di voto, può essere invitato dal Consiglio di Amministrazione che affianca nelle sue sedute e con il quale interagisce per i vari programmi operativi dell'A.T.L.

Art. 19 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi in qualunque località nel territorio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione verrà convocato dal presidente ogni volta che egli lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante lettera raccomandata anche a mano o fax o via e-mail con conferma di lettura inviata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione e precisando l'ora ed il giorno nonché le materie da trattare; in caso di comprovata urgenza potrà essere convocata a mezzo telegramma o telefax con la sola osservanza del termine di quarantotto ore.

In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Art. 20 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per la Presidenza si applicano le norme di legge ed il Presidente ha diritto ad un solo voto come Consigliere.

Art. 21 (Legale rappresentanza della società)

La rappresentanza della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri interni ed i suoi poteri di rappresentanza esterna saranno esercitati dal Vice Presidente.

Il concreto compimento di singoli atti di rappresentanza esterna da parte del Vice Presidente attesta di per sé la ricorrenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali poteri ed esonera da ogni accertamento e responsabilità al proposito.

Il legale rappresentante della società può nominare procuratori speciali

per determinati atti o categorie di atti, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che crederà del caso.

Art. 22 (Definizione di organo amministrativo Funzione del Direttore)

Quando il presente statuto si riferisce all'organo amministrativo intende riferirsi al Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo provvederà a nominare un Direttore con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri.

Il Direttore, costituisce l'organo tecnico attraverso cui l'organo amministrativo e le sue articolazioni interne svolgono le loro mansioni di gestione interna; al Direttore pertanto saranno conferite tutte le mansioni esecutive interne compatibilmente con il rispetto dell'effettivo esercizio, da parte dell'organo amministrativo e delle sue articolazioni interne, delle mansioni decisionali e delle altre mansioni legali ad essi spettanti.

Il regolamento interno di cui all'art.11) disciplinerà più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore anche sulla base delle responsabilità a lui devolute dall'organo amministrativo e dalle sue articolazioni interne e disciplinerà parimenti il controllo che sull'operato del Direttore devono esercitare l'organo amministrativo e le sue articolazioni interne nonché il Collegio Sindacale ed il suo Presidente.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 (Obbligatorietà dell'organo di controllo)

La Società deve nominare un organo di controllo monocratico o collegiale.

In caso di nomina di un organo di controllo collegiale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente dell'organo di controllo è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso organo.

I soci possono presentare una o più candidature. Le candidature devono giungere via mail con ricevuta di lettura, o via fax, o consegnate a mano presso la sede della società entro il termine tassativo delle ore 18.00 del secondo giorno precedente l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali. I nominativi pervenuti verranno riportati sulla scheda di voto in ordine alfabetico.

Qualora la legge preveda l'obbligo di elezione di soggetti con particolari caratteristiche, risulteranno eletti i soggetti aventi le caratteristiche richieste che avranno riportato il maggior numero di voti. L'organo di controllo ha in particolare i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod.civ.; all'organo di controllo si applicano tutte le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile; in relazione a ciò dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della

nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI

Art. 24 (Requisiti del bilancio e sua approvazione)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di cui all'art. 12 il Bilancio verrà sottoposto all'Assemblea corredato dalle relazioni di legge.

Poiché la società non persegue scopi di lucro, eventuali utili od avanzi di gestioni, dedotte le assegnazioni alla riserva legale e ai fondi prescritti dalla legge verranno accantonati in apposito Fondo Riserva vincolato alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile, fino ad avvenuto conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IX SCIoglimento – CLAUSOLA COMPROMISSORIA DISPOSIZIONE GENERALE DI CHIUSURA

Art. 25 (Destinazione del patrimonio in caso di liquidazione)

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

È vietata la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

In coerenza con la natura non di lucro della società, l'eventuale attivo netto della liquidazione, dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli della società. I beni mobili ed immobili conferiti in uso alla società dai soci pubblici e privati debbono tornare nel pieno possesso dei conferenti.

Art. 26 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico. In ogni caso l'arbitro unico sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 27 (Clausola generale di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le norme di legge relative alle società a responsabilità limitata, per quanto riguarda la struttura ed il funzionamento della società e quelle relative ai consorzi con attività esterna e alle società consortili per quanto riguarda le finalità della società (restando in particolare applicabile il secondo comma dell'art. 2615 ter per i

contributi obbligatori annui dei soci quali previsti dal presente atto).

In originale sottoscritto da:

Giovanni Vercellotti

Ivo Grosso notaio